

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti di talune persone originarie dell'Ucraina

del 26 febbraio 2014

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 184 capoverso 3 della Costituzione federale¹,

ordina:

Sezione 1: Misure coercitive

Art. 1 Blocco degli averi e delle risorse economiche

¹ Gli averi e le risorse economiche di proprietà o sotto il controllo delle persone fisiche, delle imprese e delle organizzazioni menzionate nell'allegato sono bloccati.

² D'intesa con gli uffici competenti della Segreteria di Stato dell'economia e del Dipartimento federale delle finanze (DFF), la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP) del Dipartimento federale delle affari esteri (DFAE) può eccezionalmente autorizzare prelievi da conti bloccati, trasferimenti di valori patrimoniali bloccati, nonché la liberazione delle risorse economiche bloccate per tutelare interessi svizzeri o per prevenire casi di rigore.

Art. 2 Definizioni

Nella presente ordinanza s'intende per:

- a. *averi*: valori patrimoniali, compresi denaro contante, assegni, crediti monetari, cambiali, ordini o altri strumenti di pagamento, depositi, debiti e riconoscimenti di debito, cartevalori e titoli di debito, certificati azionari, obbligazioni, titoli di credito, opzioni, obbligazioni fondiarie, derivati; interessi, dividendi o altri redditi o plusvalori generati da valori patrimoniali; crediti, diritti a compensazione, garanzie, fideiussioni o altri impegni finanziari; accrediti, polizze di carico, contratti di assicurazione, documenti di titolarizzazione di quote di fondi o altre risorse finanziarie e qualsiasi altro strumento di finanziamento delle esportazioni;
- b. *blocco degli averi*: l'impedimento di ogni atto che permetta la gestione o l'utilizzazione degli averi, fatte salve le normali operazioni amministrative effettuate dagli istituti finanziari;

RS 946.231.176.7

¹ RS 101

- c. *risorse economiche*: i valori patrimoniali di ogni genere, indipendentemente dal fatto che siano materiali o immateriali, mobili o immobili, in particolare gli immobili e i beni di lusso, fatti salvi gli averi di cui alla lettera a;
- d. *blocco delle risorse economiche*: l'impedimento dell'impiego di tali risorse per acquisire averi, merci o servizi, comprese la vendita, la locazione o la costituzione in pegno delle risorse medesime.

Sezione 2: Esecuzione

Art. 3 Esecuzione

Su indicazione della DDIP, le autorità competenti adottano i provvedimenti necessari al blocco delle risorse economiche, ad esempio la menzione nel registro fondiario di un divieto di disporre dei beni, oppure il pignoramento o il suggellamento di beni di lusso.

Art. 4 Dichiarazioni obbligatorie

¹ Le persone e le istituzioni che detengono o amministrano averi, oppure sono a conoscenza di risorse economiche presumibilmente rientranti nel campo d'applicazione del blocco di cui all'articolo 1 capoverso 1, lo dichiarano senza indugio alla DDIP.

² Le dichiarazioni indicano i nomi dei beneficiari, l'oggetto e il valore degli averi e delle risorse economiche bloccati.

Sezione 3: Disposizioni penali

Art. 5

¹ Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, dispone degli averi o delle risorse economiche di cui all'articolo 1 capoverso 1 o li trasferisce all'estero, è punito con la multa fino a 10 volte il valore di tali averi o risorse economiche.

² Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, viola l'obbligo di dichiarazione, è punito con la multa fino a 20 000 franchi.

³ È applicabile la legge federale del 22 marzo 1974² sul diritto penale amministrativo. Il DFF è incaricato del perseguimento e del giudizio delle infrazioni.

² RS 313.0

Sezione 4: Disposizioni finali**Art. 6** Modifiche dell'allegato

Il DFAE può modificare l'allegato alla presente ordinanza.

Art. 7 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 28 febbraio 2014 alle ore 12 e con effetto sino al 27 febbraio 2017.³

26 febbraio 2014

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione: Didier Burkhalter

La cancelliera della Confederazione: Corina Casanova

³ La presente ordinanza è stata pubblicata dapprima in via straordinaria il 28 feb. 2014 (art. 7 cpv. 3 LPubl; RS **170.512**).

Allegato
(art. 1 cpv. 1)

Persone fisiche, imprese e organizzazioni alle quali si applicano i provvedimenti di cui all'articolo 1

I sottostanti nomi sono elencati con l'ortografia inglese. Una diversa ortografia (traslitterazione) non influisce sul campo di applicazione della presente ordinanza.

Serhiy Hennadiyovych ARBUZOV, nato il 24 marzo 1976, ex Primo ministro

Mykola (Nikolai) Yanovych AZAROV (nato Nikolai Yanovich Pakhlo), nato il 17 dicembre 1947, Primo ministro fino a gennaio 2014

Raisa Vasylyvna BOHATYROVA (BOGATYROVA), nata il 6 gennaio 1953, ex Ministro della sanità

Mykhaylo (Mikhail) Markovych DOBKIN, nato il 26 gennaio 1970, Governatore della provincia di Kharkiv (Charkow), fondatore del Fronte ucraino

Yuriy IVANYUSHCHENKO, nato il 21 febbraio 1959, Membro del Parlamento, intimo di Viktor Yanukovych

Hennadiy Adolfovych KERNES, nato il 27 giugno 1959, Sindaco di Kharkiv (Charkow)

Oleksander Viktorovych KLYMENKO, nato il 16 novembre 1980, ex Ministro delle entrate e delle imposte

Andriy Petrovych KLYUYEV (Andrey KLUEV/KLYUEV), nato il 12 agosto 1964, ex Capo dell'Amministrazione presidenziale

Serhiy Petrovych KLYUYEV (KLUEV/KLYUEV), nato il 12 agosto 1969, uomo d'affari, fratello di Andriy Klyuyev

Borys Viktorovych KOLESNIKOV, nato il 25 ottobre 1962, ex Ministro delle infrastrutture durante il campionato d'Europa di calcio EURO 2012

Yuriy Volodymyrovych KOLOBOV, nato l'8 aprile 1973, ex Ministro delle finanze

Volodymyr Vasylovych KOZAK, nato il 9 agosto 1959, ex Ministro delle infrastrutture

Olena Leonidivna LUKASH, nata il 12 novembre 1976, ex Ministro di giustizia

Mykola Volodymyrovych PRYSYAZHNYUK, nato il 3 gennaio 1960, ex Ministro della politica agraria e dell'industria alimentare

Viktor Pavlovykh PSHONKA, nato il 6 febbraio 1954, ex Procuratore generale

Eduard Anatoliyovych STAVYTSKY, nato il 4 ottobre 1972,
ex Ministro dell'energia e dell'industria del carbone

Oleksandr (Aleksandr) Viktorovych YANUKOVYCH, nato il 1 luglio 1973,
figlio dell'ex Presidente, uomo d'affari

Viktor Fedorovych YANUKOVYCH, nato il 9 luglio 1950, ex Presidente

Oleksandr (Aleksandr) Serhiyovych YEFREMOV, nato il 22 agosto 1954,
Capo del gruppo politico del partito delle Regioni

Vitaliy Yuriyovych ZAKHARCHENKO, nato il 20 gennaio 1963,
ex Ministro dell'interno

